

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° ____ DEL ____/____/____

Proposta n. 61 del 04.09.2019

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA:

Dr. Antonello Podda

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di noleggio apparecchi per litotrissia extracorporea. GARA N. 6894119 – CIG 7265635FA9. Revoca ex art. 21 quinquies Legge 07.08.1990, n. 241.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

| Ruolo | Soggetto | Firma Digitale |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| L'istruttore | Sig.ra Alessandra Ventura | |
| Il Responsabile del Procedimento | Dr. Carlo Contini | |
| Il Resp.le S.C. Acquisti di Beni | Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis | |

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.
SI NO

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE
ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA**

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 1 del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Preso d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute (ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019;

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n° 27 del 3 settembre e n° 34 del 6 settembre 2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 del 7 ottobre 2019 “Preso d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 39_40 del 3/10/2019 recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 246 del 9 dicembre 2019 “ Preso d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicembre 2019 con la quale si dispone la conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela di salute – ATS Sardegna rispettivamente del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru;

VISTA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.182 del 13.11/2019 con la quale è stato attribuito, in via provvisoria e temporanea, al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Alessandra De Virgillis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di Beni, afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Direttore Generale ATS n° 912 del 28.09.2017 è stata autorizzata la procedura aperta per l'affidamento del “servizio di noleggio di apparecchi per litotrissia extracorporea”, approvando contestualmente il Capitolato Speciale e il Disciplinare di gara;
- ai sensi del D.Lgs.50/2016, è stata disposta la pubblicazione del Bando di gara sulla GURI 5^a serie speciale n° 135 del 22.11.2017 e sulla GUCE 2017/S222-461753 del 18.11.2017 e GUCE 2017/S222-477908 del 29.11.2017, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 23.11.2017 e dell'avviso per estratto sui quotidiani Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Italia Oggi, La Nuova Sardegna, l'Unione Sarda del 29.11.2017;
- il bando e la documentazione di gara sono stati pubblicati nel sito della ATS Sardegna e nel sito dell'ASSL di Carbonia in data 23.11.2017 e nella piattaforma www.sardegnaecat.it;
- il bando di gara stabiliva il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del giorno 20 dicembre 2017 e l'espletamento pubblico in data 09.01.2018;
- con Determinazione Dirigenziale n° 4281 del 18.12.2017 sono stati modificati i termini di scadenza previsti dal bando di gara, posticipando gli stessi come segue:
 - Presentazione offerte ore 13.00 del 19.01.2018
 - Esperimento pubblico d'appalto ore 10,00 del 23.01.2018
- il relativo bando di riapertura termini è stato pubblicato sulla G.U.R.I. Parte Prima 5a Serie Speciale n° 147 del 22.12.2017, sulla GUCE n° 2017/S244-510389 del 20.12.2017, e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture in data 20.12.2017 e dell'avviso per estratto sui quotidiani “La Nuova Sardegna”, “L'Unione”, “Italia Oggi” e sulla “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici del 27.12.2017;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n° 1621 del 26.02.2018 sono stati ratificati i verbali del seggio di gara in data 23.01.2018, 21.02.2018 e 22.02.2018, relativi alla valutazione della documentazione amministrativa con contestuale ammissione di tutte le ditte concorrenti alle fasi successive di gara, e precisamente:

- Dornier Medtech Italia srl
- Edap Technomed Italia srl
- Storz Medical Italia
- Urology Diagnostic srl

ATTESO che con Delibera del Direttore Generale ATS n° 289 del 26.02.2018 è stata individuata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche e delle relative offerte economiche;

VISTI i verbali della Commissione di aggiudicazione in data 14.03.2018, 04.07.2018, 18.07.2018, 05.09.2018, 08.10.2018, 20.05.2019 e 10.06.2019 depositati agli atti presso il competente ufficio della S.C. Acquisti di Beni;

PRESO ATTO che:

- la Ditta EDAP Technomed Italia srl, non ammessa alla fase di valutazione economica dell'offerta, in data 17/09/2018 ha depositato ricorso presso il T.A.R. Sardegna per l'annullamento, previa sospensione cautelare, di tutti gli atti e provvedimenti della Commissione Giudicatrice della gara in oggetto e di cui al verbale di gara n° 2 del 04.07.2018;
- il TAR Sardegna Sezione I con sentenza n. 01050/2018 ha accolto il ricorso della Ditta EDAP Technomed Italia srl e per l'effetto ha annullato gli atti impugnati;
- la Commissione giudicatrice, al fine di dare esecuzione alla citata sentenza, si è riunita in seduta riservata in data 20.05.2019 procedendo alla riammissione e valutazione dell'offerta tecnica della ditta ricorrente e in seduta pubblica in data 10.06.2019 per l'apertura dell'offerta economica così come da appositi verbali;

PRESO ATTO che:

- l'offerta della ditta Urology Diagnostic srl, prima nella graduatoria di merito, non è risultata soggetta a verifica di congruità, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016, in quanto i punti relativi al prezzo sono inferiori ai quattro quinti del corrispettivo punteggio massimo previsto nel bando di gara;

- la commissione giudicatrice, ai sensi del regolamento ATS approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1108 del 07.11.2017 recante norme transitorie per la nomina, composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici delle offerte nelle procedure da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa a mente dell'articolo 216 comma 12 del D.Lgs 50/2016, nonché ai sensi di quanto previsto nella premessa del Disciplinare di gara (*Procedimento di verifica dell'anomalia anomalia dell'offerta*) non ha richiesto l'attivazione del "Procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta";

ATTESO che, nel corso dell'espletamento della gara in oggetto, un O.E. concorrente con propria nota in data 14.08.2018, facendo seguito a precedente istanza di sospensione della gara e revisione del capitolato tecnico, produceva atti relativi ad aggiudicazione eseguita da altra amministrazione per appalto similare evidenziando condizioni economiche inferiori a quelle proposte nella gara di che trattasi;

EVIDENZIATO che benché tale comunicazione sia pervenuta alla stazione appaltante nel mese di agosto 2018, la stessa non è stata oggetto di rilievo in pendenza della sentenza del T.A.R Sardegna intervenuta in data 27.12.2018 con la quale è stata disposta la riammissione della Ditta EDAP, che ha modificato di fatto le risultanze di gara di cui al verbale della Commissione del 18.07.2018;

PRESO ATTO che le operazioni di aggiudicazione sono state riprese dalla Commissione in seduta pubblica in data 10.06.2019 in esito alle quali è stata redatta la graduatoria provvisoria con i seguenti esiti:

| # | Denominazione concorrente | Punteggio Tecnico | Punteggio economico | Punteggio totale | Prezzo offerto | Costo singolo accesso | % Ribasso |
|---|---------------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| 1 | Urology Diagnostic srl | 65,00 | 23,874 | 88,874 | € 1.587.830,40 | € 3.392,80 | 15,18% |
| 2 | EDAP Technomed Italia | 47,00 | 30,000 | 77,000 | € 1.263.600,00 | € 2.700,00 | 32,50% |

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto formalmente segnalato alla stazione appaltante dall'O.E. concorrente alla gara in oggetto in data 14.08.2018, di procedere alla verifica delle condizioni economiche acquisite in sede di gara esaminando nello specifico gli atti allegati alla citata nota del 14.08.2018 relativi alle deliberazioni n. 393 del 08.11.2017 e 160 del 01.02.2018 della ASP di Agrigento relativa ad analogo affidamento;

CONSIDERATO in merito che:

- la ASP di Agrigento ha disposto l'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più bassa in esito alla quale ha assegnato la fornitura in noleggio triennale alla Ditta Urology Diagnostic, al costo complessivo triennale di € 136.402,56 pari a € 1.894,48 a singolo accesso;
- alla procedura hanno partecipato quattro concorrenti formulando le seguenti condizioni economiche per singolo accesso:

| | |
|-----------------------|------------|
| Operatore Economico 1 | € 2.295,00 |
| Operatore Economico 2 | € 2.550,00 |
| Operatore Economico 3 | € 2.589,00 |
| Operatore Economico 4 | € 1.894,48 |

 con una media per singolo accesso pari ad € 2.332,12.
- l'operatore aggiudicatario della predetta procedura, Urology Diagnostic, ha offerto un ribasso percentuale sulla base d'asta pari al 30,05%;
- l'offerta presentata dalla Ditta Urology Diagnostic, seppur con alcune differenze in termini di aggiornamento tecnologico di alcune apparecchiature a corredo del litotritore, risulta paragonabile con quella presentata per la partecipazione alla gara indetta da questa Amministrazione;
- si è provveduto ad ulteriori verifiche dei prezzi di mercato per un raffronto delle condizioni economiche, a seguito delle quali si è pervenuti a calcolare un costo medio ad accesso di € 2.670,00;
- I costi del servizio nella Regione Sardegna verosimilmente siano da ritenersi maggiori in ragione dell'alta incidenza del servizio di trasporto marittimo;
- tuttavia, volendo considerare anche l'incidenza negativa dei costi di trasporto assumendo l'offerta della

Ditta Edap Technomed Italia, seconda nella graduatoria di merito, che ha proposto il servizio al costo di € 2.700,00 ad accesso contro € 2.550,00 offerto dalla medesima nella gara della ASP Agrigento, si può valutare tale maggiore incidenza nello scarto tra le suddette offerte;

ATTESO che in fase di progettazione di gara è stata fissata la base d'asta della procedura di che trattasi in € 4.000,00 ad accesso, desumendo tale dato dallo storico delle AA.SS.LL. della Sardegna incrementato in ragione dell'attualizzazione dei costi;

VERIFICATO che la base d'asta, così come determinata dalla S.A., si discosta notevolmente dai valori medi come precedentemente indicati e che, pur dovendo considerare i maggiori oneri imputabili ai trasporti marittimi da e per la Sardegna, ci siano elementi per ritenere le condizioni economiche di gara eccessivamente onerose;

CONSIDERATO inoltre, che il criterio di aggiudicazione assunto negli atti di gara, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D.Lgs 50/2016, vincolato all'attribuzione di punti 70 per la qualità e 30 per il prezzo, abbia determinato la scarsa incidenza dell'elemento prezzo con presumibili maggiori oneri rispetto a diverso criterio di selezione adottabile;

ATTESO che l'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al citato art. 95 non forniscono sufficiente margine per le imprescindibili valutazioni di carattere economico e per tali motivazioni si riterrebbe opportuno procedere a nuovo esperimento di gara con il criterio del minor prezzo, ai sensi del co. 4 del medesimo art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO per le considerazioni di cui sopra di procedere alla revoca della Deliberazione del Direttore Generale ATS n° 912 del 28.09.2017 e relativi atti di gara ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 07.08/1990, n° 241 alla luce delle diverse valutazioni di opportunità in termini di risparmio economico derivanti dalla revoca stessa;

DATO ATTO che le ditte concorrenti all'atto di partecipazione alla procedura hanno sottoscritto le dichiarazioni aggiuntive di cui all'Allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale del Disciplinare di gara rinunciando esplicitamente a vantare, nei confronti della ASSL Carbonia, interessi o diritti di sorta, nonché compensi o rimborsi spese per la partecipazione alla procedura di che trattasi; essendo consapevoli che nel momento in cui è stata bandita la gara era in itinere la riorganizzazione del SSR (Legge Regionale 23/2014), e che pertanto la ASSL Carbonia si è riservata di revocare o non aggiudicare la procedura o non stipulare il contratto anche dopo l'aggiudicazione omissis, senza alcun onere di indennizzo o risarcimento a favore del concorrente e/o il vincitore di gara e/o del contraente;

ATTESO che per consolidata giurisprudenza:

- deve essere considerato legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso, motivato anche con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa, ciò in quanto l'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 ammette un ripensamento da parte della amministrazione a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (Parziale riforma della sentenza breve del T.a.r. Lazio - Roma, sez. II bis, 7 settembre 2010, n. 32124).
- l'Amministrazione è titolare del potere, riconosciuto dall'articolo 21 quinquies della Legge 241/1990, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'intera procedura di gara a seguito di una ponderata valutazione che evidenzia la non convenienza di procedere all'aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto precedentemente, al fine di ottenere un risparmio economico (cfr. Consiglio di Stato n. 4026 del 30.07.2013).
- allorché l'Amministrazione intenda esercitare il proprio potere di autotutela nel corso di una procedura di gara non ancora assistita dal provvedimento finale, non dà luogo ad un nuovo procedimento amministrativo, ma tale attività di ritiro si innesta all'interno dell'unico procedimento iniziato con l'emissione del bando e destinato a concludersi con l'intervento dell'aggiudicazione definitiva; conseguentemente, l'Amministrazione non è tenuta a dare comunicazione dell'avvio del relativo procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara (cfr. T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 18 gennaio 2010, n. 11; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 3 maggio 2010, n. 2263; idem, sez. I, 7 giugno 2010, n. 12676).

- la facoltà di non aggiudicazione rientra nei poteri discrezionali della stazione appaltante e la decisione è conseguenza di un apprezzamento di merito riservato a quest'ultima, sindacabile in sede giurisdizionale solo qualora sia manifestamente illogico o viziato da travisamento dei fatti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2838).
- Il provvedimento di non aggiudicazione va adottato dalla stazione appaltante come atto conclusivo della procedura e ne va data notizia ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016. (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27.11. 2018, n. 6725).

EVIDENZIATO che per la presente procedura di gara la S.A. non è addivenuta ad aggiudicazione, ai sensi del co. 5 dell'art. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 e pertanto la revoca non incide negativamente su un atto amministrativo ad efficacia durevole con incidenza sui rapporti negoziali venendo meno l'obbligo di indennizzo;

VISTI

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;
- la L. 241/90 e s.m.i. con espresso richiamo dell'art. 21 co. quinquies ;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 17/2016;
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con espresso richiamo dell'art. 32 co. 5;
- la L.R. 8/2018;
- il D.Lgs 118/2011

PROPONE

- 1) **DI NON PROCEDERE** alla ratifica dei verbali della commissione di aggiudicazione della gara a procedura aperta per il servizio triennale di noleggio di apparecchi per litotripsia extracorporea, espletata in modalità telematica nella piattaforma Sardegnacat;
- 2) **DI PROCEDERE IN AUTOTUTELA**, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della Legge 07.08.1990, n. 241, alla revoca della deliberazione del Direttore Generale ATS n° 912 del 28.09.2017 e di tutti gli atti conseguenti e connessi;
- 3) **DI NOTIFICARE** il dispositivo del presente atto alle ditte concorrenti ai sensi dell'articolo 76 co. 5 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016;
- 4) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna;

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA
Dr. Antonello Podda**

Per le motivazioni sopra riportate

| ACQUISITI I PARERI | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| DIRETTORE SANITARIO | | DIRETTORE AMMINISTRATIVO | |
| Dott. Maurizio Locci | | Dott. Attilio Murru | |
| FAVOREVOLE | <input checked="" type="checkbox"/> | FAVOREVOLE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CONTRARIO | <input type="checkbox"/> | CONTRARIO | <input type="checkbox"/> |
| NON NECESSARIO | <input type="checkbox"/> | NON NECESSARIO | <input type="checkbox"/> |

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ATS SARDEGNA
Dott. Giorgio Carlo Steri

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ATS SARDEGNA
Dott. Giorgio Carlo Steri

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line di ATS Sardegna dal 13/01/2020 al 28/01/2020.

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi